

N. 91 DI REGISTRO
del 20.11.2017



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE

☒ COPIA

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di novembre, alle ore 18.30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandonà dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**“COCCOLANDIA” DI DALLA RIVA MICHELA.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.



COMUNE DI CALTRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043
e-mail anagrafe@comune.caltrano.vi.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: “COCCOLANDIA” DI DALLA RIVA MICHELA.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017**

IL SINDACO

DATO ATTO che il Comune di Caltrano ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 60 in data 27/07/2015 la bozza di una convenzione con la società COCCOLANDIA s.n.c. con sede a Caltrano in Via Torino 10 che disciplina formalmente rapporti ed impegni reciproci, quale riconoscimento dell'importanza della qualità del servizio sociale reso alle famiglie di Caltrano con bambini fino a tre anni di età;

DATO ATTO che la convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione ovvero 01.09.2015;

CONSIDERATO che:

- la Sig.ra Dalla Riva Michela, in qualità di legale rappresentante della ditta COCCOLANDIA di DALLA RIVA MICHELA ha presentato, attraverso il portale “impresainungiorno”, in data 15.09.2016 prot. n. 106380 richiesta di subentro all'esercizio della struttura sociale MICRONIDO COCCOLANDIA S.N.C.;
- l'Unione Montana Astico – SUAP ha trasmesso l'autorizzazione al funzionamento dell'attività n. 287/2016 del 15/12/2016, recepita al prot. comunale n. 5750 in data 16.12.2016;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 19.12.2016 con cui si è preso atto del suddetto subentro, dando atto che fino al termine della durata della convenzione i rapporti saranno con la nuova ditta Cocolandia di Dalla Riva Michela con sede a Caltrano in Via Torino n. 10 P.IVA 04049990247;

CONSIDERATO che l'articolo 4 della convenzione stabilisce :

1. *Il Comune valuta se sussistono i presupposti per l'erogazione di un contributo annuale alla Ditta;*
2. *La misura dell'eventuale contributo è determinata, di anno in anno, dalla Giunta Comunale sulla base delle spese di gestione del servizio e tenendo conto di eventuali contributi percepiti dalla Società da altri enti o soggetti;*
3. *Su richiesta del Comune, la Ditta è tenuta a presentare tutta la documentazione inerente le entrate e le spese della struttura;*
4. *A fronte del contributo concesso dal Comune, la ditta si impegna ad avviare progetti volti a migliorare la qualità del servizio fornito agli utenti;*
5. *Inoltre il Comune valuta le domande di contributo presentate dalle famiglie residenti a Caltrano riconoscendo una agevolazione tariffaria nel rispetto dei regolamenti comunali.*

PRECISATO che la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per il servizio di "micronido" come disciplinato dalla legge regionale del Veneto n. 22/2002 e successive modificazioni;

In data 09/11/2017 è stato acquisito al protocollo Comunale al numero 5114 la richiesta da parte della struttura della concessione del contributo annuale corredata dalla seguente documentazione:

- progetti per l'anno scolastico 2017-2018;
- ultimo consuntivo approvato con elenco delle entrate ed uscite;

DATO ATTO che:

- l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita:
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali" ;
- la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia recita:
Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

3. la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012:

Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".

Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine".

Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.

[...]

I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

[...]

I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

- la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita:

[...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012.

- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recita che "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"
- l'articolo 14 del ns/ statuto Comunale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità

DATO ATTO, in particolare, che:

- l'art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell'attività culturale e l'art. 24/quarter del Regolamento per l'erogazione dei contributi l'erogazione di sovvenzioni a favore delle scuole materne private;
- l'Amministrazione Comunale ha reputato il servizio di asilo nido, al pari di quello delle scuole materne, estremamente importante per la cittadinanza, in un territorio comunale che risulta privo di asili nido comunali;

DATO ATTO CHE:

- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica e della relativa tempistica;
- è stato verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell' istruttoria;
- ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
- sono stati verificati i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- è stato espresso un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone;

PROPONE

1) DI ASSEGNARE alla ditta "COCCOLANDIA" di Dalla Riva Michela con sede a Caltrano in Via Torino 10 , ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, un contributo di **EURO 3.000,00**;

2) DI DELEGARE il Responsabile del Settore Affari Generali all'adozione di idoneo provvedimento di assegnazione ed erogazione del suddetto contributo;

3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2010.

Caltrano, 20.11.2017

IL PROPONENTE
F.to Il Sindaco

PARERI Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali F.to Dal Santo Moreno _____ Caltrano, 20.11.2017	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco _____ Caltrano, 20.11.2017
Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti Art. 59, comma 2 dello Statuto Comunale Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Caltrano Il Segretario Comunale Tedeschi Dott.ssa Caterina	

Letto, confermato e sottoscritto	
Il Presidente f.to Sandonà dott. Marco -----	Il Segretario Comunale f.to Tedeschi dott.ssa Caterina -----
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: ☒ In data 20.11.2017, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. ☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.	
Caltrano, 27.11.2017	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Tedeschi dott.ssa Caterina -----
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE	
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 06.12.2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.	
Caltrano, 06.12.2017	IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Emilia D'Adam
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.	
Caltrano, 06.12.2017	IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Emilia D'Adam
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.	
Caltrano, _____	IL SEGRETARIO COMUNALE Tedeschi dott.ssa Caterina